

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
CASSA DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI**

AGRIGENTO

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in Agrigento nei locali del Consorzio siti in Via Quartararo n. 6.

TRA

1. Il Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento, in prosieguo denominato "Consorzio", con sede in Agrigento in Via Quartararo n. 6, C.F. _____, P.I. _____, rappresentato dal Dott. ____ nato a ____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio medesimo

E

2. La Banca _____ in prosieguo denominata "Cassiere", C.F. _____, P.I. _____ rappresentata da _____, nato a ____ il _____, C.F. _____ domiciliato per la funzione presso la sede della Banca sita in _____, in Via _____ n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, che interviene nel presente atto quale _____.

PREMESSO

Che con determina del responsabile del settore finanziario n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di cassa del Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento dal 01/01/2015 al 31/12/2018, con affidamento mediante nel rispetto delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 163/2006;

Che con determina del responsabile del settore affari generali n. _____ del _____ è stato approvato il bando di gara, pubblicato all'albo dal ____ al _____ e sul sito istituzionale del Consorzio dal _____ al _____, pubblicato estratto avviso di gara sulla G.U.R.S. n. .. del ;

Che, esperita la gara in data _____, il servizio di cassa è stato affidato alla Banca _____ (in prosieguo denominata "Cassiere");

Che conseguentemente occorre procedere alla stipula della convenzione, i cui oneri sono a carico del "Cassiere";

Tutto ciò premesso e considerato, quale unico contesto della presente, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 Affidamento del Servizio

- 1) Il Consorzio affida a decorrere dall'01/01/2015 e sino al 31/12/2018 alla Banca _____, il proprio servizio di cassa, con l'osservanza delle modalità e condizioni previste negli articoli seguenti, ed in conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti di riferimento.
- 2) All'assolvimento del servizio, il Cassiere provvede, in locali propri siti in Agrigento, in Via _____ n. _____, nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico degli sportelli dello stesso stabilimento, destinandovi il personale necessario a garantire il regolare funzionamento dello stesso.

ART. 2 – Oggetto del servizio

- 1) Il servizio comprende la riscossione delle entrate ed il pagamento di tutte le spese, la custodia e l'amministrazione di eventuali titoli e valori di proprietà di terzi, depositati nell'interesse del Consorzio.
- 2) Per tutta la durata della convenzione nessun pagamento e nessuna riscossione potranno, pertanto, essere ordinati dal Consorzio se non tramite il proprio Cassiere con la sola eccezione delle piccole spese di economato e delle altre strutture beneficiarie del servizio.
- 3) La esazione è pura e semplice, e senza obbligo di esecuzione contro i morosi da parte del Cassiere, che non è tenuto ad intimare atti legali o richieste, o ad impegnare comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Consorzio ogni pratica legale od amministrativa per ottenere l'incasso.

ART. 3 – Soggetti beneficiari del servizio

- 1) Il servizio di cassa del Consorzio comprende i flussi finanziari relativi al bilancio come previsto dal vigente Regolamento Amministrativo e Contabile del Consorzio.
- 2) Può sempre essere richiesta l'apertura di conti distinti per gestioni particolari (Fondazioni universitarie, Borse di Studio, legati, ecc.).

ART. 4 – Gratuità del servizio.

- 1) Il Cassiere riconosce il suo interesse all'assunzione gratuita del servizio sia in relazione ad un ritorno in termini d'immagine e alle prospettive di ampliamento della propria clientela, sia in relazione alla gestione delle giacenze di cassa, fermo restando che il Consorzio non assume alcuna responsabilità qualora detto ampliamento non si verifichi, o non vi siano giacenze di cassa. Per tale motivo, il Cassiere si impegna a svolgere il servizio di cassa, ivi compresa la custodia e l'amministrazione di eventuali titoli di proprietà del Consorzio, senza pretendere alcun compenso e con rinuncia espressa al rimborso delle spese di tenuta conto, delle spese per singole operazioni, al pagamento di commissioni varie, e di ogni altro compenso comunque denominato.
- 2) Il Cassiere si impegna, altresì, a gestire eventuali aperture di ulteriori conti correnti, alle medesime condizioni del presente articolo.

ART. 5 – Esercizio finanziario

- 1) L'esercizio finanziario del Consorzio ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 6 – Modalità di svolgimento del servizio

- 1) Il servizio sarà effettuato dalla Banca con personale proprio, numericamente adeguato alle contingenti esigenze del servizio stesso. Di tale servizio dovrà essere assicurato il più corretto svolgimento, attuando le procedure necessarie più snelle possibili da entrambe le parti.
- 2) Il Consorzio di intesa con la Banca potrà chiedere, durante il periodo di valenza contrattuale, l'apertura di una postazione bancomat, presso locali di pertinenza del Consorzio e dallo stesso individuati. In caso di installazione il Cassiere è direttamente responsabile di qualsiasi disservizio legato al mal funzionamento di tale postazione.
- 3) Graveranno sul Cassiere tutti i costi di impianto e di gestione di detto sportello, ivi compresi quelli relativi alle opere di manutenzione straordinaria dei locali a tal fine destinati, da eseguire previa autorizzazione del Consorzio.

ART. 7 – Collegamenti telematici

- 1) Il Cassiere si obbliga a realizzare, un collegamento di "remote banking" tale da consentire ai soggetti abilitati, la possibilità di conoscere i movimenti ed i saldi dei conti amministrati.

ART. 8 – Carta di credito

- 2) Il Cassiere, su richiesta del Presidente del Consorzio Universitario, rilascerà, senza spese e compensi, carta di credito intestata al Consorzio a firma del Presidente del Consorzio, da utilizzarsi per spese relative anche ad acquisti all'estero nei limiti che il Regolamento del Consorzio prevedono.

ART. 9 – Normativa di riferimento

- 1) Il servizio deve essere svolto nell'osservanza di:
 - lettera d'invito, e presente convenzione;
 - D. Lvo 7 agosto 1997 n.279; legge 27 dicembre 1997 n.449; Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 4 settembre 1998; Legge 23 dicembre 1998 n. 448; Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 3 giugno 1999; Legge 23 dicembre 2000 n. 388; Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 gennaio 2001 e qualsiasi altra normativa in atto e successivamente vigente in materia;
 - Statuto e Regolamento del Consorzio Universitario.

ART. 10 – Interesse creditore

- 2) Il Cassiere è obbligato a corrispondere al Consorzio Universitario gli interessi maturati sulle giacenze di cassa presso lo stesso depositate nella misura derivante dall'applicazione del tasso annuo dello ____% in più rispetto al TUR tempo per tempo vigente. Gli interessi dovranno essere corrisposti, con capitalizzazione trimestrale, non oltre il secondo mese successivo a quello di scadenza del trimestre. Il cassiere potrà effettuare un gestione avanzata delle predette giacenze con utilizzo dei prodotti finanziari evoluti con la garanzia che i relativi andamenti non possono comunque intaccare il capitale amministrato e debbono assicurare almeno la remunerazione di cui al precedente comma.

ART. 11 – Sponsorizzazioni - Corresponsione al Consorzio di contributi annui

- 1) Il Cassiere, con cadenza annuale, si obbliga a sponsorizzare progetti didattici, di ricerca e comunque finalizzati al perseguimento di scopi istituzionali del Consorzio, nonché le manifestazioni culturali, ricreative e sportive organizzate dal Consorzio, e le iniziative intese a potenziare le attrezzature specialistiche della struttura, erogando a tale titolo la somma di a Euro _____ (euro _____) per ogni anno di vigenza della convenzione.
- 2) Tale somma, per l'anno corrente di riferimento, dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ogni esercizio finanziario.

ART. 12 – Anticipazioni di cassa e interesse debitore

- 1) Il Cassiere, su richiesta scritta del Consorzio, si impegna a concedere allo stesso le anticipazioni di cassa necessarie a fronteggiare eventuali, temporanee deficienze di liquidità che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio. Sulle anticipazioni utilizzate si applica un tasso di interesse debitore per il Consorzio in ragione d'anno in misura pari al TUR tempo per tempo vigente, aumentato dello ____% , franco di commissioni su massimo scoperto.
- 2) Gli interessi dovuti dal Consorzio per eventuali utilizzi di anticipazioni concesse saranno liquidati annualmente. Il Cassiere rinuncia al rimborso di spese e commissioni di qualsiasi natura.

ART. 13 – Interessi debitori per dipendenti e collaboratori

- 1) Il Cassiere si obbliga ad applicare sulle scoperture dei conti correnti accesi da personale o collaboratori dell'Università o del Consorzio un tasso di interesse debitore in ragione d'anno in misura pari al TUR tempo per tempo vigente aumentato dello ____%.
- 2) La condizione di dipendente o collaboratore dell'Università o del Consorzio dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata all'atto dell'apertura del conto dall'Università o dal Consorzio.

ART. 14 – Interessi debitori per studenti

- 1) Il Cassiere si obbliga ad applicare sulle scoperture dei conti correnti accesi da studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea che si tengono in provincia di Agrigento un tasso di interesse debitore in ragione d'anno in misura pari al TUR tempo per tempo vigente aumentato dello ____%.
- 2) La condizione di studente iscritto ad uno dei corsi di Laurea che si tengono in provincia di Agrigento dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata all'atto dell'apertura del conto dal Consorzio.

ART. 15 – Valute

- 1) La valuta per le operazioni di riscossione e pagamento è così regolata:

a) riscossione

- 1) in contanti stesso giorno;
- 2) con assegni su piazza un giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione;
- 3) con assegni fuori piazza due giorni lavorativi successivo a quello dell'operazione;
- 4) bonifico appoggiato su sportelli del Cassiere stesso giorno dell'operazione con valuta fissa al beneficiario
- 5) assegni circolari emessi dal Cassiere stesso giorno dell'operazione;
- 6) titoli negoziali tratti su altre dipendenze del Cassiere giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione.

b) pagamenti

per i pagamenti la data dell'effettivo pagamento.

ART. 16– Firma dei documenti contabili

- 1) Gli ordinativi di pagamento e di riscossione (mandati e reversali), quelli di carico e scarico di eventuali titoli e valori in deposito, devono essere sottoscritti dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio o dalle persone che legittimamente li sostituiscono.
- 2) La partecipazione di nomina del Responsabile Amministrativo e del Responsabile Servizio Finanziario abilitati a sottoscrivere gli ordinativi e le loro firme autografe (specimen) nonché eventuali variazioni, devono essere comunicate al Cassiere con tempestività ed hanno effetto dal giorno successivo a quello della data di ricezione.
- 3) Nel caso in cui il Consorzio scelga di avvalersi della procedura di trasmissione per via informatica degli ordinativi di pagamento e di riscossione, le firme di cui ai commi precedenti, espletati gli adempimenti per la sicurezza e l'autenticazione della provenienza, si intendono sostituite, a tutti gli effetti, dai rispettivi nomi, nell'osservanza delle procedure stabilite dall'Amministrazione.

ART. 17 – Consegna dei documenti contabili

- 1) La trasmissione degli ordinativi dal Consorzio al Cassiere sarà effettuata esclusivamente a mezzo di elenchi in duplice copia, separatamente per riscossioni e per pagamenti. Detti elenchi, numerati progressivamente per ciascun esercizio, conterranno il numero dell'ordinativo e l'importo da riscuotere o da pagare, il totale degli ordinativi che si trasmettono, il riporto degli elenchi precedenti ed infine l'ammontare complessivo.
- 2) L'originale firmato dal Responsabile Amministrativo e dal Responsabile Servizio Finanziario del Consorzio, sarà trattenuto dal Cassiere e la copia, firmata da quest'ultimo, sarà restituita al Consorzio in segno di ricevuta.
- 3) Fatta comunque salva la trasmissione dei documenti di cui ai commi precedenti, il Cassiere è tenuto a dare immediata esecuzione alla liquidazione dei mandati di pagamento ed alla riscossione delle reversali su comunicazione per via informatica

ART. 18 – Delle riscossioni

- 1) Le entrate saranno rimosse in base a ordinativi di riscossione rilasciati dal Consorzio, numerati progressivamente per ciascun esercizio e con l'indicazione del nome e del cognome del debitore, dell'oggetto del debito e della somma da esigere.
- 2) Per ogni somma riscossa il Cassiere rilascerà quietanza originata da archivio registrato su supporto magnetico. Le matrici delle quietanze sono prodotte periodicamente con sistemi di elaborazione automatica e sono riunite in stretto ordine numerico per la formazione del bollettario. A chiusura dell'esercizio annuale le stesse verranno restituite al Consorzio.
- 3) L'esistenza, per il Cassiere, di eventuali vincoli di legge alla specifica destinazione di somme rimosse dovrà essere chiaramente indicata dal consorzio sui relativi ordinativi (definitivi o provvisori); nessuna responsabilità ricadrà sul Cassiere per l'omissione del vincolo o per un'impropria imputazione alle contabilità speciali qualora gli ordinativi stessi risultino privi di detta indicazione.
- 4) La riscossioni potranno essere immediatamente contabilizzate solo se effettuate presso il Cassiere con denaro contante, con assegni circolari, o con assegni bancari dell'istituto cassiere.

ART. 19 – Riscossioni senza ordinativo

- 1) La mancanza dell'ordine di riscossione non esime il Cassiere dall'accettare versamenti per conto del Consorzio. In tal caso rilascerà ricevuta con la clausola: "salvi i diritti dell'Ente creditore" dandone comunicazione al Consorzio, allegata al giornale di cassa per l'emissione tempestiva della relativa reversale. Peraltro resta salvo per il Consorzio di impartire al Cassiere disposizioni diverse per particolari categorie di riscossioni.

ART. 20 – Quietanze di riscossione

- 1) La quietanza di riscossione è emessa in un unico originale.
- 2) In caso di smarrimento o di distruzione della quietanza non verranno rilasciati dal Cassiere duplicati. A richiesta dell'interessato, il Cassiere rilascerà un'attestazione di eseguito pagamento sulla quale saranno riportati tutti gli estremi della quietanza desunti dalla sua

matrice. Del rilascio di tale attestazione sarà fatta apposita annotazione sulla matrice della quietanza.

ART. 21 – Dei pagamenti

- 1) Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati rilasciati dal Consorzio, individuali o collettivi.
- 2) I mandati saranno numerati progressivamente e dovranno portare l'indicazione dell'esercizio, il nome, il cognome e la qualità del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, l'indirizzo, l'importo da pagare in cifre e in lettere, l'oggetto della spesa, la data di emissione ed ogni altra eventuale indicazione ritenuta necessaria per l'esecuzione del pagamento, nonché le firme indicate nel precedente art.16.

ART. 22 – Regolarità formale dei mandati

- 1) Il cassiere dovrà astenersi dal pagare i mandati che contengano abrasioni o cancellature nelle indicazioni della somma o del nome del creditore oppure siano sprovvisti od incompleti nei requisiti formali di cui al precedente articolo.

ART. 23 – Modalità di esecuzione dei mandati

- 1) I mandati saranno esigibili e pronti per il pagamento, di norma, entro i due giorni lavorativi successivi a quello di consegna al Cassiere.
- 2) I mandati emessi con procedura d'urgenza dovranno recare la dicitura "urgente" e verranno pagati entro la stessa giornata di consegna al Cassiere.
- 3) Il Cassiere effettuerà i pagamenti anche a mezzo delle proprie dipendenze o banche corrispondenti.
- 4) Il Consorzio può disporre mediante annotazione scritta sui mandati che il pagamento venga effettuato con una delle seguenti modalità:
 - a) contanti;
 - b) bonifico bancario o accredito in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;
 - c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico;
 - d) commutazione in assegno circolare non trasferibile o assegno bancario a copertura garantita.
- 5) Al fine di assicurare il buon fine dei pagamenti da eseguire con bonifico bancario o con accredito in conto corrente bancario, il Consorzio dovrà indicare sugli ordinativi di pagamento, oltre ai dati identificativi del beneficiario, il numero del conto corrente, l'Istituto bancario, lo sportello e le relative coordinate bancarie.
- 6) Nei pagamenti da eseguire con bonifico bancario o con accredito in conto corrente bancario, la valuta per il beneficiario o per la banca tramite sarà collegata a quella di contabilizzazione nei confronti del Consorzio.

- 7) Per la disposizione di pagamento conferite dal Cassiere a proprie dipendenze o a banche corrispondenti, contro addebito e rilascio di quietanza, la contabilizzazione nei confronti del Consorzio sarà fatta all'atto del conferimento dell'incarico. Sui versamenti e, rispettivamente, sui pagamenti, saranno applicati i giorni di valuta specificati per ciascuna ipotesi di cui all'art.15 della presente convenzione.
- 8) Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di pagamenti di cui sopra saranno poste a carico dei beneficiari. Pertanto il Cassiere è autorizzato a trattenere dall'importo nominale del mandato l'ammontare di eventuali commissioni, spese e tasse in questione, ed alla mancata corrispondenza tra la somma definitivamente versata e quella del mandato medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo, a cura del Cassiere, sia dell'importo delle ritenute che del netto pagato. Per i bonifici transfrontalieri si applica il D.lgs. 28 luglio 2000, n.253. Il relativo onere graverà definitivamente sul Cassiere.
- 9) Resta inteso comunque che, per quanto riguarda gli stipendi e gli emolumenti accessori (missioni, indennità, ecc.), nonché le borse di studio, i relativi importi saranno accreditati o pagati senza alcun addebito di spese o commissioni e con valuta compensata tra Ente e beneficiario.
- 10) Il Consorzio si impegna a non presentare di norma al Cassiere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione, in ogni caso, di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza successiva a tale data.
- 11) I mandati a favore di Enti, Società o Ditte dovranno sempre contenere l'esplicita designazione delle persone fisiche legalmente autorizzate a riscuotere ed a rilasciare quietanza.

ART. 24 – Pagamenti senza ordinativo

- 1) L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori è vietato. Il Cassiere, previo avviso al Consorzio, provvederà al pagamento delle somme dipendenti da impegni assunti od ordinatigli dagli Enti creditori nei modi di legge, avvalendosi delle disponibilità esistenti nel conto e di quelle derivanti dall'anticipazione di cui all'art.12. Il Consorzio dovrà trasmettere al cassiere, il più sollecitamente possibile, il relativo mandato.
- 2) Solo in casi del tutto eccezionali e su richiesta scritta firmata dai soggetti di cui all'art.16, il Cassiere, sempre nei limiti delle disponibilità suddette, potrà effettuare i pagamenti urgenti ed indilazionabili, il cui ritardo può arrecare grave danno al Consorzio, come ad esempio: premi assicurativi, contributi previdenziali od assistenziali obbligatori, tasse ed imposte di qualsiasi specie, contributi purché soggetti ad indennità di mora, stipendi del personale.
- 3) Sempre su richiesta scritta firmata dai soggetti di cui all'art.16 il Cassiere potrà dar corso a disposizioni di pagamento sull'estero.
- 4) Il Cassiere provvederà, ove necessario, ad effettuare eventuali opportuni accantonamenti vincolando i relativi importi nel conto, onde essere in grado di provvedere al pagamento, alle previste scadenze, di debiti, di contributi e di altri impegni dati in carico dal Consorzio al cassiere nei modi di legge, nonché degli altri impegni obbligatori per legge. Qualora non si siano potuti preconstituire i necessari accantonamenti per insufficienza di entrate, il Cassiere potrà, con l'osservanza dell'art.12, avvalersi anche dell'eventuale anticipazione di cassa.

- 5) Le relative carte contabili – quietanze e ordini di versamento – avranno, pertanto, temporaneamente valore sostitutivo del mandato, che il Consorzio avrà cura di emettere successivamente a regolazione.

ART. 25 – Avviso ai beneficiari dei mandati

- 1) I beneficiari dei mandati saranno avvisati tempestivamente dal Consorzio solo dopo l'avvenuta consegna dei mandati stessi al cassiere.

ART. 26 – Limiti per il pagamento dei mandati

- 2) Il cassiere è tenuto ad estinguere i mandati fino alla concorrenza delle disponibilità esistenti nel conto corrente acceso a nome del consorzio e dell'anticipazione attivata con le procedure di cui all'art.12.
- 3) I mandati tratti in eccedenza al limite di cui sopra potranno essere respinti dal Cassiere, che in nessun caso sarà tenuto ad ammetterli al pagamento.

ART. 27 – Mandati con vincolo di ritenuta

- 1) I mandati, il cui pagamento è vincolato a ritenute, dovranno indicare in modo evidente tale condizione ed il relativo ordine di riscossione, che dovrà essere trasmesso contemporaneamente al mandato, dovrà egualmente e con evidenza portare l'indicazione di riferimento al mandato.

ART. 28 – Esercizio provvisorio

- 2) Ogni responsabilità in ordine al contenimento della spesa nei limiti di legge previsti in applicazione del cosiddetto esercizio provvisorio, rimane ad esclusivo carico del Consorzio, essendo il Cassiere estraneo ad ogni obbligo di indagine e di verifica dei relativi pagamenti ordinatigli.

ART. 29 - Depositi cauzionali provvisori

- 3) I depositi di somme o valori fatti da terzi per concorrere ad aste, gare, ecc. sono assunti dal cassiere su richiesta, anche verbale, del depositante e verranno restituiti in base ad ordine scritto, a firma autorizzata prevista nell'apposito specimen, da apporsi sulla stessa bolletta rilasciata dal cassiere, sulla quale il ricevente rilascerà quietanza, che sarà poi allegata alla sua matrice. Tali depositi, denominati "depositi provvisori", non dovranno avere di norma durata superiore a 12 mesi.

ART. 30 – Imposta di bollo sulle operazioni

- 1) Agli effetti dell'imposta di bollo il Cassiere si atterrà esclusivamente alle indicazioni apposte dall'Ente sugli ordinativi di riscossione e di pagamento, per quelle operazioni soggette a particolare trattamento tariffario oppure di esenzione.

ART. 31 – Contabilità mensile e obblighi del Cassiere

- 1) Il cassiere ha l'obbligo di inviare mensilmente al Consorzio la situazione di cassa indicando le operazioni eseguite distintamente per entrate e uscite.
- 2) Il Cassiere inoltre invierà mensilmente una distinta delle operazioni effettuate accompagnata dalle reversali d'incasso estinte, corredate ove richiesto dalle bollette di incasso, e dai mandati di pagamento estinti muniti delle regolari quietanze o d'ogni altra necessaria giustificazione.
- 3) Il Cassiere invierà al Consorzio ogni mese, ed ogni qualvolta venga richiesto, gli estratti dei conti.
- 4) Saranno altresì inviati all'Amministrazione del Consorzio, mensilmente o a seguito di specifica richiesta, gli estratti conto degli eventuali Centri di Spesa del Consorzio.

ART. 32 – Altri obblighi del Consorzio

- 1) Entro la fine del trimestre successivo a quello cui si riferiscono i documenti, il Consorzio trasmetterà al Cassiere gli ordinativi contabili a regolazione degli incassi e dei pagamenti effettuati in assenza degli ordinativi medesimi.

ART. 33 – Verifiche di cassa

- 1) Al fine di effettuare verifiche di cassa e consistenza degli eventuali valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia, il cassiere, su richiesta del Consorzio o del Collegio dei Revisori, provvederà a fornire immediatamente tutti gli elementi necessari per gli adempimenti in parola.
- 2) Il termine per la formulazione di rilievi sui movimenti di cassa, sia da parte del Consorzio che del Cassiere, è fissato al 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui si sono eseguite le movimentazioni.

ART. 34 – Chiusura dell'esercizio

- 1) L'Ente si impegna a non presentare al Tesoriere mandati di pagamento oltre il 15 dicembre, salvo che per le competenze al personale e per altre spese aventi scadenza perentoria oltre il suddetto termine.
- 2) Fino a diversa regolamentazione le reversali di incasso non rimosse e i mandati di pagamento non pagati entro la chiusura dell'esercizio di competenza devono essere restituiti dal Cassiere al Consorzio per l'annullamento e la riemissione in conto residui.
- 3) Le reversali ed i mandati collettivi parzialmente estinti al 31 dicembre si intendono ridotti alla somma rispettivamente pagata o riscossa.

ART. 35 – Resa del conto da parte del cassiere

- 1) Alla fine di ogni esercizio finanziario e non oltre il 31 gennaio successivo, il Cassiere avrà l'obbligo di compilare e rendere il conto.

ART. 36 – Penali

- 1) In caso di mancato o inesatto adempimento di una delle prestazioni dovute si applica una penale che sarà fissata dal Consorzio da un minimo di Euro 2.000/00 a un massimo di Euro 7.000/00, salvo il maggior danno.
- 2) La sanzione sarà comminata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa contestazione dell'addebito alla controparte, con contestuale invito a presentare entro termini prefissati adeguate giustificazioni. In ogni caso il Consorzio si riserva la facoltà di agire per la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.
- 3) Per ogni giorno di ritardo negli adempimenti previsti a scadenza sarà applicata una penale pari allo 0,25% del valore dell'operazione, ovvero in caso di operazioni non quantificabili pari a Euro 500/00 per ciascun giorno di ritardo. Resta salvo il maggior danno.
- 4) Qualora il Cassiere non ottemperasse al pagamento degli stipendi nei termini sarà applicata una penale pari allo 0,25% dell'ammontare di tutti gli emolumenti in liquidazione per ogni giorno di ritardo, salvo il maggior danno.

ART. 37 – Modifiche

- 1) Il Consorzio e il Cassiere si impegnano a modificare tempestivamente il contenuto della convenzione, fermi restando i limiti di durata della stessa, in relazione ad eventuali modifiche di statuto, di regolamenti o di Leggi che riguardano il Consorzio.
- 2) Si riservano altresì di concordare, nella vigenza della convenzione, quelle modifiche ed adattamenti che, in relazione alla dinamicità operativa ed al progredire di sistemi tecnologici, si rendessero utili ed opportuni per il migliore e più razionale espletamento del servizio.

ART. 38 – Durata

- 1) Il rapporto convenzionale avrà la durata di anni quattro con decorrenza dall'01/01/2015 e sino al 31/12/2018.
- 2) Il Cassiere, su espressa richiesta dell'Ente, qualora non si sia addivenuti alla individuazione di un nuovo Istituto Cassiere alla scadenza del presente contratto, ha l'obbligo di continuare il servizio sino all'affidamento del servizio ed alla stipula del contratto con il nuovo soggetto affidatario. Per tutto il periodo della "prorogatio" si applicano le pattuizioni della presente convenzione.

ART. 39 – Spese di stipula e registrazione

- 1) Tutte le spese per diritti, imposte ed in genere oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto per il servizio di tesoreria, sono a carico del Cassiere.

ART. 40 – Rinvio

1) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ed in special modo le norme di cui al testo coordinato del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 con le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 729 del 29 maggio 2006 di approvazione del “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui all’art. 18 c. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19”.

ART. 41 – Domicilio e foro competente

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il Consorzio e il Cassiere eleggono domicilio presso le rispettive sedi, qui appresso indicate:

- Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento Via Quartararo n.6 – 92100 Agrigento.
- Banca _____ Via _____ n. _____ - _____ (AG).

La competenza è del foro di Agrigento.

ART. 42 –

Per quanto altro non previsto valgono le vigenti disposizioni di legge, nonché dello statuto e dei regolamenti del Consorzio.

PER IL CASSIERE
(DOTT. _____)

PER IL CONSORZIO
(DOTT. _____)